

Promemoria: età flessibile di pensionamento

Prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia:

1. Condizioni:

- Possibile a partire dal 58° anno d'età
- Nessuna riscossione di prestazioni d'invalidità
- Cessazione definitiva dell'attività lavorativa

2. Ammontare delle prestazioni di vecchiaia

- **Capitale di vecchiaia:** avere di vecchiaia effettivamente disponibile al pensionamento
- **Rendita di vecchiaia:** l'avere di vecchiaia del regime LPP effettivamente disponibile ed i relativi interessi sono convertiti in rendita mediante il tasso minimo di conversione legale. L'avere di vecchiaia del regime sovraobbligatorio effettivamente disponibile ed i relativi interessi sono convertiti in rendita mediante il tasso di conversione stabilito dalla Commissione d'assicurazione.

3. Notifica

- Richiesta per iscritto 3 mesi prima dell'età di pensionamento desiderata

In caso di richiesta di liquidazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia, la dichiarazione deve essere inoltrata per iscritto al massimo 3 mesi prima dell'effettiva età di pensionamento – cfr. promemoria 'Opzione per il capitale'.

4. Nota bene

- Data del pensionamento: primo giorno del mese seguente il compimento del limite d'età
- Imposte: le prestazioni di vecchiaia sono imponibili alla riscossione

Per ulteriori informazioni vogliate consultare il nostro regolamento, art. 4.3 delle disposizioni generali.

Prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia (con o senza pagamento dei contributi):

1. Condizioni:

- Nessuna riscossione di prestazioni d'invalidità
- Prosecuzione dell'attività lavorativa oltre i limiti d'età regolamentari (i giustificativi devono essere presentati spontaneamente ogni anno)
- Possibile al massimo fino ai 70 (uomini) o 69 (donne) anni d'età

2. Ammontare delle prestazioni di vecchiaia

- **Capitale di vecchiaia:** avere di vecchiaia disponibile al pensionamento, più i relativi interessi
- **Rendita di vecchiaia:** l'avere di vecchiaia del regime LPP effettivamente disponibile ed i relativi interessi sono convertiti in rendita mediante un tasso di conversione minimo legale aumentato in modo corrispondente. L'avere di vecchiaia del regime sovraobbligatorio effettivamente disponibile ed i relativi interessi sono convertiti in rendita mediante un tasso di conversione fissato dalla Commissione d'assicurazione, aumentato in modo corrispondente.

3. Notifica

- Richiesta per iscritto 3 mesi prima dell'età di pensionamento regolamentare

In caso di richiesta di liquidazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia, la dichiarazione deve essere inoltrata per iscritto al massimo 3 mesi prima dell'età di pensionamento regolamentare – cfr. promemoria 'Opzione per il capitale'.